

D'altronde questa materia deve essere applicata da una quantità di funzionari anche comunali e per loro anche da supplenti e da scrivani che non tutti possono avere una gran coltura. È quindi un argomento dove nulla si deve trascurare per la chiarezza e per la precisione. Ed a me piace di vedere che sinora le variazioni che si sono fatte stanno appunto in quest'ordine di idee. Ciò mi conforta per le variazioni che io avrei proposto all'articolo 5.

La prima variazione consiste in ciò: è evidente che le facoltà che qui si danno all'agente catastale, sia comunale sia governativo, si danno per quelle volture che dovevano prodursi anteriormente alla legge 11 agosto 1870.

Ora, l'articolo, come è proposto dalla Commissione, dice: « Quelle ditte che risultassero in contravvenzione. » Ma la contravvenzione può essere anche successiva a quelle volture che arrivano fino all'11 agosto 1870: vogliamo noi, per le ommesse volture dei trapassi avvenuti dopo l'11 agosto 1870, dare la facoltà di procedere d'ufficio? Io non credo, perchè è preveduto dalla legge come dopo la pubblicazione di quelle leggi si dovesse procedere per le volture; mi pare quindi opportuno di accennare questa circostanza.

Si dirà: ma con questa legge si provvede appunto solo alle proroghe per le volture anteriori all'agosto 1870, ma siccome contiene non solo una dilazione di termine, ma anche una modificazione di procedura, potrebbe darsi che alcuni di questi agenti credessero di andare avanti e forse credessero che anche per l'avvenire in simili casi, quando la parte non provvede, potessero provvedere d'ufficio.

Perciò il mio articolo comincerebbe appunto dicendo: « Trascorso il mese di dicembre 1872, l'ufficio incaricato della conservazione del catasto, ove venga in cognizione di ditte che abbiano ommesso le volture riferibili all'epoca anteriore al 1870, dovrà, ecc. »

La seconda avvertenza consiste in questo: il progetto dice: « dovrà procurarsi gli atti necessari per la voltura censuaria di tutte quelle ditte che gli risultassero in contravvenzione. » E poi va avanti « ed in caso di mancanza, ecc. » Io proporrei di omettere questa prima parte, perchè credo che ai pubblici funzionari non si debbano dare incarichi indeterminati, incarichi, i quali possano dagli uni essere eseguiti in un modo, dagli altri in un altro.

Che cosa dovrà fare l'agente per procurarsi questi documenti? A chi dovrà rivolgersi? Questi documenti a chi dovrà domandarli? Quando potremo dire che ha usate le dovute diligenze? Noi lo carichiamo di una responsabilità indeterminata, ed io spero che il signor ministro mi appoggerà nel non voler dare questa responsabilità ai suoi agenti. Se al proprietario basta, secondo il precedente articolo 3, per ottenere la voltura catastale, che si presenti all'ufficio e dica: « non ho trovati i documenti, accettate la dichiarazione di no-

torietà, » perchè questo non dovrà bastare per l'agente del catasto a procedere d'ufficio in sostituzione del proprietario che ha mancato a quest'ultimo atto?

Io quindi vorrei che qui si dicesse « chi è incaricato della conservazione del catasto deve procurarsi d'ufficio il certificato di notorietà come all'antecedente articolo terzo. »

Avrei poi creduto di fare due altre aggiunte.

Non c'è dubbio che i possidenti, i quali al 30 dicembre di quest'anno non avranno eseguite le volture catastali, saranno incorsi nella multa, ma mettiamoci per un momento al loro posto. Essi, scorgendo che la legge fa delle concessioni e dice che, se i trasporti non saranno da essi fatti in tempo, potranno eseguirsi d'ufficio, si risparmiarono l'incomodo di andarsi a procurare il certificato; e non crederanno d'incorrere perciò in multa, io aggiungerei pertanto all'articolo che l'agente catastale eseguirà il passaggio dell'intestazione catastale, attivando contemporaneamente le pratiche per l'applicazione delle multe ai contravventori.

In fine vorrei fatta un'altra aggiunta, e questa al solo leggerla si spiega da sè:

« Dovrà darsi comunicazione anche a quelli che vengono d'ufficio cancellati dai registri. »

Io credo che a quel funzionario, il quale ha avute le cognizioni bastanti per conoscere che furono ommesse delle volture ed il modo di provvedere al difetto intestando in via d'ufficio i possessori attuali, non potrà mancar mezzo di sapere se e dove si trovino ancora esistenti i possessori che sono da lui cancellati dal catasto.

Su queste mie proposte date unicamente allo scopo di maggior precisione e chiarezza, lascio intieramente giudice la Commissione e la Camera.

ALLI-MACCARANI. Anche questa volta prendo la parola per una semplice osservazione.

Quella parola *ditte* non mi pare in buona lingua e che non stia a proposito in una legge riguardante materie attinenti ai diritti civili, in quanto che quella parola che per se stessa significherebbe buona ventura, si è adottata nel commercio per significare il nome sotto il quale vogliono essere conosciuti vari soci in ragione di commercio...

MINISTRO PER LE FINANZE. È una parola latina.

ALLI-MACCARANI. Quindi crederei poco conveniente adoperarla per dinotare possessori di beni. E crederei così molto più che la voltura non si fa quanto alla persona, ma quanto alle particelle di beni che sono affetti al possesso, e la voltura consiste appunto nel trascrivere che fa l'agente nel conto di uno le particelle che prima erano trascritte nel conto di un precedente possessore.

Anche per questa ragione la parola *ditte*, che si riferirebbe alle persone dei possessori, non mi sembra opportuna e propongo che nell'articolo in discussione alle parole: « atti necessari per le volture di tutte